

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 4-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **CIRUZZI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI RAVENNA

il 23 giugno 1994

Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ordinanza del 17 giugno 1994, pronunciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ravenna ha inviato alla Camera gli atti di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione, con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato.

Il fatto cui si riferisce l'accusa è costituito da alcune dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani », mandata in onda dall'emittente Canale 5 in data 22 maggio 1993. Tali dichiarazioni si riferivano, a loro volta, ad un episodio occorso in data 13 maggio 1993: il deputato Sgarbi, mentre assisteva ai lavori parlamentari del Senato della Repubblica, aveva proferito taluni apprezzamenti critici nei confronti del senatore Boldrini. In relazione al suddetto episodio, nel corso della citata trasmissione, il deputato aveva dunque pronunciato le seguenti frasi, ritenute diffamatorie dal senatore Boldrini, che sporgeva la prescritta querela: « applausi anche agli amici di CUORE che ... hanno proposto un filo diretto con Vittorio Sgarbi per mettermi in contatto con persone che volessero dirmi la loro opinione sopra quello che avrei detto, per la verità un po' inconsapevolmente, del senatore Boldrini ... mi sono arrivate lettere, telefonate per l'appunto, tutti d'accordo nel ritenere, senza per questo volerlo ingiuriare, come un dato di fatto, che il senatore Boldrini fosse un assassino, un assassino nel senso letterale della parola ». Nel corso della stessa trasmissione televisiva, il deputato Sgarbi aveva inoltre letto alcuni messaggi di adesione asseritamente indirizzatigli dallo storico Franco Cardini, dal senatore Antonio Serena, e dal maggiore generale Franco Calissoni che gli avrebbero scritto quanto segue:

Franco Cardini: « Apprendo con piacere

che in pieno Parlamento hai trattato il turpe Boldrini come merita, vivissime congratulazioni »;

senatore Serena: « Sono pienamente solidale, ho avuto una recente polemica in Aula con il senatore Boldrini al quale ho rinfacciato la responsabilità sulla strage di Codevigo che ho già documentato nel libro "I giorni di Caino", il Boldrini ha risposto che la Procura di Padova lo ha assolto per quei crimini ma non è vero, è stato amnistiato che è molto diverso e verranno in questa trasmissione persone che furono testimoni di quello che ha fatto Boldrini »;

Franco Calissoni: « Caro Sgarbi, mi consenta di esprimerle tutta la mia solidarietà ed apprezzamento per il coraggioso atteggiamento da Lei tenuto nell'Aula del Senato durante la discussione relativa alla concessione a procedere nei confronti di Giulio Andreotti: mai epiteto fu più appropriato di quello da Lei rivolto al partigiano Boldrini, alias "Bulow", rimasto famoso per i massacri da lui e dai suoi uomini perpetrati nelle regioni emiliana e veneta; in quelle giornate, per ordine di Boldrini, vennero trucidate centinaia di persone, uomini, donne, giovani e vecchi di ambo i sessi violentati ed orrendamente vilipesi... ».

Esaminando la questione nella seduta della Giunta per le autorizzazioni a procedere del 13 luglio 1994, il relatore, dopo aver illustrato i fatti all'origine della vicenda, concludeva proponendo di riferire all'Assemblea nel senso che il fatto per cui è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Nella medesima seduta la Giunta ha proceduto anche all'audizione del deputato Sgarbi che, fornendo le spiegazioni del caso, precisava, peraltro, che la vicenda era sorta da un equivoco e comunque costituiva un aspetto di un dibattito pubblico su fatti della nostra storia politica.

Ritiene il relatore — e tale opinione è stata largamente condivisa da tutta la Giunta — che sia di tutta evidenza che quanto dichiarato dal deputato Sgarbi ricade pienamente in una interpretazione estensiva del principio della insindacabilità dei membri del Parlamento contenuto nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, da lungo tempo adottata dalle Camere. In base a tale principio sono da considerarsi insindacabili tutte quelle attività che della funzione parlamentare sono antecedente, momento formativo ed esecuzione (cfr. Senato IX legislatura doc IV n. 55-A, nonché la relativa discussione in Assemblea nella seduta del 5 marzo 1986).

Sono pertanto da ricomprendere in tale nozione anche le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere, purché riconducibili all'attività parlamentare (si pensi, ad esempio, ad un comizio, a dichiarazioni alla stampa, eccetera) (cosiddetta insindacabilità esterna).

Risultano in tal senso, tra gli altri, i precedenti di entrambi i rami del Parlamento riguardanti i casi dei deputati Fini (doc. IV, n. 170-A, XI leg.), Calini (doc. IV, n. 171-A, XI leg.), Bossi (doc. IV, n. 187-A, XI leg.), nonché dei senatori Ricci (doc. XVI, n. 10, IX leg.), Imposimato (doc. IV, n. 72-A, X leg.), Gualtieri (doc. XVI, n. 14, XI leg.), Meduri (doc. IV-ter, n. 1-A, XI leg.)

Boso (doc. IV-ter, n. 2, XI leg.), Meduri (doc. IV, n. 60-A, XI leg.).

Tale interpretazione è stata ulteriormente confermata in occasione della discussione sulla prima richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che si è tenuta in Giunta nell'ambito della medesima seduta, e di cui è dato ampio resoconto nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 13 luglio 1994.

Va infine aggiunto che per quanto le opinioni espresse dal membro del Parlamento possano essere oggettivamente « pesanti » e risultare fortemente sgradite al destinatario — com'è probabilmente nel caso di specie — appare certo tuttavia che la previsione costituzionale dell'insindacabilità si riferisce anche ad opinioni che, in ogni altra ipotesi, potrebbero costituire ragione e materia di illecito (cfr. Senato, IX legislatura, doc. IV, n. 7-A).

In base a tali premesse, pertanto, la Giunta ha approvato, a larga maggioranza, la proposta del relatore, deliberando di riferire all'Assemblea nel senso che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo CIRUZZI, *Relatore*.

